



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/04/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:

ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
PIOMBO DOMENICO, Giudice
VICINI GIANLUCA, Giudice

in data 20/04/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1529/2025 depositato il 13/05/2025

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Piazza Iv Giugno 20010 Boffalora Sopra Ticino MI

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 4189/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19 e pubblicata il 25/10/2024

Atti impositivi:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 1234 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12345 TARI 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 869/2026 depositato il 22/04/2026

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Srl Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza nr. 4189/2024 della CGT di primo grado di Milano, Sez. 19^a, che ha respinto il ricorso della contribuente avverso i due avvisi di pagamento saldo TARI 2022 per € 6.939,00 ed € 3.511,00, relativi ad immobili situati, rispettivamente, in viale Indirizzo_2 ed in Indirizzo_1 del Comune di Boffalora Ticino, che la società, operante nel settore del recupero e cernita di rifiuti cartacei e non, utilizza nell'ambito del proprio ciclo di attività.

Come sintetizzato nella sentenza di primo grado si discute in questa sede della tassazione:

- 1) di un'area scoperta di circa 4.000,00 mq. in Indirizzo_2, che la Ricorrente_1 assume pienamente inserita nel ciclo produttivo che determina la formazione di rifiuti speciali, che la società smaltisce in proprio, ivi svolgendo un'attività di trattamento preliminare dei rifiuti e
- 2) di uno stabilimento in Indirizzo_1, che la società assume destinato a magazzino dei semilavorati, prodotti finiti e merci, lavorati nel sito di Indirizzo_2.

La sentenza di primo grado, richiamate numerose pronunce della Corte di Cassazione in argomento, alcune delle quali rese tra le attuali parti relativamente ad altre, precedenti annualità (dal 2013 al 2017) della TARI, ha confermato la legittimità dell'operato del Comune di Boffalora Ticino, osservando che per i locali destinati ad attività che producono rifiuti speciali, dal contribuente smaltiti in proprio attraverso operatori specializzati, vige unicamente l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa TARI, fermo restando l'obbligo di pagare la quota fissa, che non è parametrata alla quantità di rifiuti gestita dal servizio pubblico ed al costo di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge a coprire i costi di investimento a cui debbono contribuire tutti i possessori di locali nel territorio comunale.

Quanto al magazzino della Ricorrente_1 sito alla Indirizzo_1, i giudici di primo grado hanno chiarito che la TARI è dovuta per intero, dal momento l'esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo vale solo per i magazzini intermedi di produzione e le aree di stoccaggio di materie prime, ma non anche per i magazzini di prodotti finiti, vale a dire per l'utilizzo cui sono in concreto destinati i locali di Indirizzo_1, come constatato dal Comune all'esito di sopralluogo, come documentato con una memoria depositata in primo grado.

Con i motivi dell'appello la Srl Ricorrente_1 ripropone le censure già svolte in primo grado ed in particolare sostiene che i primi giudici non avrebbero tenuto conto della normativa introdotta con il d.lgs nr. 166/2020, vigente dall'1/1/2021, per effetto della quale le superfici dove avvengono lavorazioni industriali sono escluse dal pagamento della quota fissa (oltre che della quota variabile) TARI, nel caso in cui l'imprenditore li smaltisca a proprie spese, tramite operatori specializzati.

Sarebbero, pertanto, non più attuali i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione in altri contenziosi fra le stesse parti, relativi a precedenti annualità.

Quanto al magazzino di Indirizzo_1, osserva l'appellante che la pronuncia di primo grado sarebbe basata su un'erronea lettura della sentenza resa tra le parti dal TAR Lombardia (sent. nr. 1953/2022), dalla quale non potrebbe evincersi l'esclusione dalla esenzione dei magazzini adibiti al deposito di prodotti finiti.

Si è costituito l'appellato Comune di Boffalora Ticino, osservando, quanto a quest'ultimo punto, che la sentenza nr. 1953/2022 del TAR Lombardia è stata riformata dal Consiglio di Stato, che con la sent. nr. 8302/2024 ha riaffermato che è dovuta a quota fissa del tributo TARI relativamente al magazzino di Indirizzo_1.

Quanto al motivo di appello legato alla vigenza dall'1/1/2021 del d.lgs nr. 166/2020, osserva l'appellato che l'esenzione TARI per i rifiuti industriali è prevista unicamente per le superfici ove l'imprenditore svolge attività produttive di rifiuti industriali propri e non anche per le aree destinate al trattamento di rifiuti di terzi.

Chiede, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado.

Osserva il Collegio, quanto al motivo inerente la pretesa esenzione dalla quota fissa della TARI della superficie di circa 4.000,00 mq. sita in Indirizzo_2 di Magenta, che lo stesso non tiene conto del chiaro disposto dell'art. 238 del d.lgs nr. 152/2006 (Testo unico delle norme in materia di ambiente), che al comma 10 continua ad affermare che le utenze non domestiche (quali, fra le altre, le attività industriali) che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, sono esentate dal pagamento della TARI limitatamente alla "componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti", fermo restando, pertanto, l'obbligo di corrispondere la c.d. "quota fissa" della TARI, in conformità, del resto, ad un criterio, il solo che pare conforme ai principi costituzionali, di equa partecipazione di tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, insediati in un territorio, alle spese di investimento necessarie per assicurare e mantenere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, essenziale per tutta la collettività.

Condivisibile pare anche il rilievo di parte appellata, che osserva come (per quanto si evince dagli stessi scritti difensivi per il Comune, v. a pag. 14 della memoria di costituzione in appello) la Srl Ricorrente_1 non produca rifiuti industriali propri ma si limiti a raccogliere e smaltire rifiuti di terzi, fra i quali lo stesso Comune di Boffalora Ticino, così che non dovrebbero valere in suo favore norme di esenzione previste per soggetti "produttori".

Il motivo di appello pare, pertanto, infondato.

Quanto all'altro motivo dell'appello, basato sulla sent. nr. 1953/2022 del TAR Lombardia fra le parti, è sufficiente richiamare le osservazioni di parte appellata, che sottolinea la circostanza (omessa da parte appellante) che tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato (con la sent. nr. 8302/2024) nella parte qui rilevante.

Inoltre, è stato constatato in sede di sopralluogo che i locali di Indirizzo_1 della Ricorrente_1 sono utilizzati come "magazzino di prodotti finiti" e non per deposito di materie prime e stoccaggio, così da far venir meno la stretta connessione funzionale al ciclo dell'attività produttiva, richiesto per l'operatività delle norme di esenzione in favore dei soggetti che svolgono attività industriali.

La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata. Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra

domanda, eccezione, così provvede:

- Respinge l'appello della Srl Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la sentenza nr. 4189/2024 della CGT di primo grado di Milano, Sez. 19^;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Comune di Boffalora Ticino le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.